



## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n.127/2011/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011, composta dai Magistrati:

Dott. ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PICHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Rivalta n. 11434 del 10 giugno 2011, protocollata in arrivo il 16 giugno seguente, in merito al limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici fissato dall'art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010;

Vista l'Ordinanza n. 17/2011 con cui la predetta richiesta di parere viene inserita all'ordine del giorno dell'adunanza del 13 luglio 2011;

Vista l'Ordinanza n. 24/2011 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

### **FATTO**

*Il Comune di Rivalta chiede "se sia possibile procedere, per l'anno 2011, all'incremento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1/4/1999) destinate al trattamento accessorio del personale, mediante l'attivazione di progetti strumentali e di risultato, finalizzati ad incentivare la produttività (da compensare a consuntivo ex art. 15 comma 2 lett. a) del CCNL EELL 1.4.1999)".*

In punto di fatto espone che un primo progetto consiste nella riorganizzazione della squadra di cantonieri, finalizzata ad internalizzare parte delle attività manutentive del verde pubblico. Le conseguenti economie andrebbero ad incrementare le risorse decentrate variabili destinate al personale impegnato nel progetto.

Un secondo progetto riguarda il contributo all'attività di accertamento e contrasto all'evasione fiscale a beneficio della società che gestisce la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riconoscerà al Comune una percentuale sulle maggiori somme riscosse. Tali introiti, in applicazione dell'art. 43 L. n. 449/1997, integrerebbero le risorse decentrate per l'incentivazione del personale coinvolto.

L'ente richiede il parere richiamando le seguenti norme: l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, che fissa un limite (pari al corrispondente importo dell'anno 2010) all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per il periodo 2011-2013, l'art. 14, comma 7 del medesimo D.L., che, modificando l'art. 1 comma 557 L. n. 266/2006, impone la riduzione delle spese di personale e il contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa, il D.lgs. n. 150/2009, che collega con particolare enfasi il trattamento accessorio all'impegno e alla qualità della prestazione individuale e alla produttività, la deliberazione n. 16/2009 della Sezione delle Autonomie di questa Corte, che ha ritenuto escluse dal computo delle spese di personale diversi compensi incentivanti, quali incentivi per la progettazione interna, ecc. L'Ente precisa infine di aver rispettato il patto di stabilità per il 2010 e che l'incremento è contenuto nel limite di spesa di personale previsto dalla legge.

## **DIRITTO**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo, alla data di invio della richiesta in esame, non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, poiché la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Rivalta di Torino ed è stata sottoscritta dal suo Sindaco.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, essa è ammissibile.

2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto d'indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione

n. 5 del 17 febbraio 2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Da ultimo, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (delibera n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali deve svolgersi anche riguardo a quesiti che siano connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Rilevano senz'altro, al riguardo, anche i limiti alla spesa pubblica, in particolare quella per il personale, introdotti da leggi finanziarie e dal D.L. n. 78/2010.

Infine, come precisato da consolidata giurisprudenza contabile, la funzione consultiva non deve essere finalizzata ad indicazioni relative all'attività gestionale concreta, la quale è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione. La

Sezione è dunque chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale, dirette a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni.

In particolare, il Collegio non si esprime sui progetti cui il Comune fa riferimento e sulla loro riconducibilità all'art. 15, comma 1, del CCNL del 1 aprile 1999, ne' sulla definizione e interpretazione delle norme di contrattazione collettiva (cfr. Sezione Piemonte par. n. 96/2010).

Nei limiti precisati, la richiesta è, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

3. Nel merito.

Dalla formulazione del quesito si evince che il Comune dubita dell'assoggettabilità delle risorse decentrate variabili, che il medesimo intende destinare al trattamento accessorio del personale impegnato nei due menzionati progetti, al limite recato dall'art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010, oltre che a quello di riduzione delle spese di personale e di contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa, recato dall'art. 1 comma 557 L. n. 266/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7 D.L. n. 78/2010 cit.

La prima delle due norme citate dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

La logica di questa previsione, come di altre, contenute nello stesso articolo, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti, è quella di contribuire al congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego e, conseguentemente, di contenere la spesa pubblica, per esigenze di stabilità economico finanziaria. In particolare, il tetto di spesa ivi fissato è volto a mantenere invariato, per ciascuno degli anni per i quali opera, per le esigenze sopra richiamate, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010.

Per quanto riguarda gli enti locali, tali risorse sono disciplinate, in via generale, dall'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999 (richiamato dai contratti successivi), che le finalizza alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività. La norma prevede diverse fonti di provenienza delle risorse, quali determinate economie, risparmi di gestione, risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (ad es. gli incentivi alla progettazione previsti dall'art. 92 D.lgs. n. 163/2006, gli incentivi per il recupero dell'ICI di cui all'art. 3 comma 57 L. n. 662/1996 e all'art. 59 comma 1 lett. p) D.lgs. n. 446/1997), somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali, che devono essere previamente individuate con apposito regolamento), ecc.

In particolare, quanto ai presupposti per l'erogazione del trattamento accessorio, il comma 5 dell'art. 15 cit. prevede l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture, delle risorse finanziarie

disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche. Inoltre gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 29/93, sono tenuti a valutare anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ad individuarne la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

La parte variabile della retribuzione, come nei casi prospettati dall'Ente, viene ancorata al raggiungimento di specifici obiettivi, che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato.

Le risorse destinate a tali componenti del trattamento accessorio del personale (componenti non aventi carattere fisso e continuativo, quelle aventi, invece, tali caratteri sono prese in considerazione nel comma 1 dell'art. 9 cit.) non possono ritenersi fuori dall'ordinaria dinamica retributiva che il legislatore ha inteso contenere con più volte citato comma 2 bis (che riguarda l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale) del ridetto art. 9 D.L. n. 78/2010.

Siffatta ricostruzione appare in linea con la manovra da questo recata (rubricata "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*"), che impone il contenimento delle spese in materia d'impiego pubblico, incluso, come ripetuto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Tra queste rientrano quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, come individuate dalla normativa contrattuale del comparto di riferimento. In sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto

collettivo integrativo, ovvero in ragione delle remunerazioni rese ai singoli dipendenti, tenuto conto delle prestazioni effettivamente svolte, purché non si superi l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell'anno 2010, e con l'ulteriore obbligo di riduzione in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Pertanto, se nuove voci retributive (quali quelle in esame), ricorrendone i presupposti, possono essere introdotte, l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non potrà incrementarsi rispetto al parametro individuato, e pertanto ciò sarà possibile solo a condizione di riduzioni, di pari importo, di altre voci.

Tale interpretazione risulta avvalorata dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011, dove si legge: *"infatti le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio"* e, con riferimento al citato art. 9 comma 2 bis: *"Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008. Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo".*

Da ultimo, sulla questione si sono pronunciate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte con la delibera n. 51 del 4 ottobre 2011, cui si rinvia, riportando di seguito i passaggi fondamentali.

*“La ratio del citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è dunque quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata” (omissis) ..... Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico”.*

Si è dunque affermato il principio per cui *“le risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il*

*bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica".*

Le SS. RR. hanno quindi precisato che debbono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 le risorse destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e ad incentivare la progettazione e l'avvocatura interna, mentre quelle derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono al vincolo, e devono pertanto essere computate nel tetto di spesa in discorso, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti e agli avvocati interni, sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente.

La spesa per la parte variabile della retribuzione, che l'Ente intenda correlare all'avvio di progetti o al raggiungimento di obiettivi del tipo di quelli prospettati (manutenzione del verde pubblico e recupero evasione TARSU), potendo riguardare, potenzialmente, la generalità dei dipendenti, dunque, è subordinata alla verifica della sua compatibilità con i richiamati vincoli di finanza pubblica. In particolare, nella quantificazione delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, nel triennio 2011-2013, dovrà farsi riferimento, quale limite non superabile, al corrispondente importo dell'anno 2010.

Quanto al computo di tale spesa in quelle di personale al fine dell'obbligo di riduzione, rimane fermo l'orientamento già seguito da questa Sezione e che di seguito, brevemente, si richiama.

L'art. 1, comma 557 L. n. 266/2006 (il cui testo è stato sostituito dall'art. 14 comma 7 D.L. n. 78/2010 cit.), come noto, impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nonché il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

Questa Sezione (par. n. 14/2011), in conformità ad altre Sezioni regionali di controllo, ha chiarito che alcune voci non devono essere computate per il rispetto dei vincoli finanziari alla spesa di personale, di cui, in particolare, al comma 557 citato, sulla scorta di quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte in ordine alla definizione stessa della categoria contabile di "spesa per il personale" (del. n. 16/SEZAUT/2009/QMIG). Quest'ultima deve essere data, infatti, non in termini puramente formali e nominalistici - ricomprendendo in essa qualsivoglia somma pagata al dipendente - bensì in chiave sostanziale, facendo riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all'impatto che essa può avere sulla gestione finanziaria. In particolare, la Sezione delle Autonomie ha puntualizzato che la sussunzione di determinati incentivi nell'ambito degli oneri del personale è esclusa qualora vi sia una diversa natura rispetto alla generica spesa per il personale (come nel caso dei cosiddetti "incentivi per la progettazione interna", che rappresentano spese d'investimento attinenti alla gestione in conto capitale) oppure si tratti di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa (come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell'ICI).

Questa Sezione, in applicazione di tali principi e in conformità a quanto ritenuto da altre Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione Veneto, par. n. 57/2010; Sezione Lombardia, par. n. 1046/2010), ha precisato che anche la spesa relativa ai cosiddetti compensi per condoni, di cui all'art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003 conv.

in L. 326/2003, non debba essere computata ai fini del rispetto dei vincoli finanziari previsti dal legislatore per la spesa del personale, presentando marcate analogie con quelle in precedenza considerate. La relativa disciplina prevede, infatti, compensi corrisposti con fondi che si autoalimentano con i diritti di segreteria che, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa; inoltre si può certamente ipotizzare che anche la relativa attività possa essere svolta in tutto o in parte mediante incarico esterno (cfr. Sezione Piemonte, par. n. 14/2011 cit.).

Le voci di spesa in parola, merita ancora aggiungere, devono essere invece computate nella spesa di personale per verificare l'osservanza del vincolo di cui all'art. 14, comma 9, del D. L. n. 78/2010 (che ha modificato l'art. 76, comma 6, del d.l. n. 112, convertito in L. n. 122/2010, comma successivamente integrato dall'art. 1, comma 118 L. n. 220/2010). Come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. del. n. 27/2011), "al fine di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l'aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l'applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell'aggregato "spesa del personale" le voci escluse ai fini dell'applicazione del comma 557". Con riferimento al vincolo di cui all'art. 14, comma 9, sopra citato, si è sostenuto, infatti - trattandosi (a differenza di quanto previsto al comma 557), non di un obbligo di riduzione della spesa, ma di un vincolo di natura strutturale all'incremento della consistenza di personale - che fosse più utile e coerente prendere in considerazione la spesa di personale nel suo complesso. La verifica del rispetto dell'incidenza delle

spese di personale sulla spesa corrente deve quindi essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse.

Alla luce delle sopra riportate argomentazioni dovranno essere inquadrati dall'Ente le ipotesi formulate. In particolare, quest'ultimo, nel valutare le fattispecie concrete secondo le previsioni citate, verificherà se si tratti, effettivamente, di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, derivando gli stessi da somme versate da terzi e non comportando un aumento di spesa.

**P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.

Il Referendario Relatore  
F.to Dott. Walter BERRUTI

Il Presidente  
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il **21 ottobre 2011**  
Il Funzionario Preposto  
F.to Dott. Federico SOLA